

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 35

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

Ordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

Seduta del 20 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! -- Il presente disegno di legge, che si sottopone al vostro esame, riguarda la costituzione di tre Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione e cioè: il Consiglio superiore della pubblica istruzione, quello per le antichità e belle arti e quello per le accademie e biblioteche.

Il primo di questi Consessi, quello per la pubblica istruzione, viene ricostituito su basi diverse da quelle del precedente decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, che ne limitava i compiti alle materie concernenti l'istruzione superiore, poiché ne viene estesa la competenza all'istruzione secondaria e all'istruzione elementare. Esso è stato suddiviso in tre Sezioni — una per ciascuno dei grandi rami dell'istruzione — ed è composto complessivamente di 46 membri, compresi gli 11 della Sezione per l'istruzione secondaria e gli 11 della Sezione per l'istruzione elementare.

Per creare un opportuno collegamento tra le tre Sezioni, nella seconda e nella terza sono stati immessi due membri della prima Sezione. Le Sezioni risultano così costituite: 28 membri della prima Sezione (istruzione superiore), 11 membri nella seconda (istruzione secondaria) e 11 membri nella terza (istruzione elementare).

Diversamente da quanto disponeva l'originaria legge Casati, che istituiva un Consiglio superiore totalmente di nomina ministeriale, la presente legge dispone che la gran maggioranza di Consiglieri sia prescelta mediante libere elezioni dei corpi di insegnanti o delle categorie interessate.

La facoltà di nomine dirette da parte del Ministero è contenuta in limiti strettissimi ed è suggerita dall'opportunità di permettere che uomini che illustrano le lettere e le scienze e che non appartengono al mondo della scuola possano portare il loro contributo di scienza e di prestigio a questo supremo organo consultivo.

Tale è l'unica ragione che può eventualmente giustificare un'eccezione al principio della elettività, eccezione che si estende pure ad alcune categorie di funzionari, Ispettori centrali e Provveditori, per i quali si ravvisa la difficoltà tecnica di procedere alle elezioni data la natura del loro ufficio.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di un numero di membri molto limitato: 25 Consiglieri divisi in 5 Sezioni. La prima per l'archeologia, la paleontologia e l'etnografia, la seconda per l'arte medioevale e moderna, la terza per gli edifici monumentali, per l'urbanistica e le

bellezze naturali, la quarta per le arti figurative contemporanee e relative scuole e la quinta per l'arte musicale e drammatica e relative scuole.

Tuttavia, nonostante la ristrettezza numerica di questo Consesso, si è riuscito ad organizzarlo in modo che vi sia la rappresentanza di tutte le necessarie competenze tecniche ed anche quella di studiosi ed artisti, estranei agli organi propri dell'Amministrazione.

Infine, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, composto di un esiguo numero di competenti (12) è destinato ad affiancare l'Amministrazione nell'opera di tutela e di potenziamento del patrimonio culturale e librario nazionale.

Nel preparare il presente disegno di legge, si è tenuto conto dei suggerimenti e delle proposte emerse nel corso della discussione sul decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602, svoltasi davanti all'Assemblea il 24 luglio 1947. Cosicché il nuovo provvedimento è la risultante del citato decreto legislativo n. 602, integrato dalle sudette proposte formulate da deputati nel corso del predetto dibattito.

In particolare, accogliendo tali proposte:

1°) si è data alla seconda sezione per l'istruzione secondaria del Consiglio superiore della pubblica istruzione competenza di funzionare anche da Consiglio di disciplina e da organo di esame di ricorsi dei professori, ed alla terza, per l'istruzione elementare, competenza per l'esame dei ricorsi dei maestri. In tal modo si è accolta una proposta sorta nella discussione e si accentrano nel Consiglio funzioni attribuite o da attribuire a speciali Commissioni;

2°) si è data struttura più semplice alle Sezioni seconda e terza, chiamandovi a farne parte due anziché tre professori universitari, scelti non fra i membri nominati ma fra quelli elettivi per la prima Sezione, al fine appunto

di garantire, in modo assoluto, che anche nelle dette Sezioni la maggioranza dei membri provenga da elezioni;

3°) si sono create per tutte le Sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e per il Consiglio delle accademie e biblioteche speciali ed apposite Giunte, come era stato richiesto;

4°) si è introdotto il principio del voto limitato quando per ogni categoria vi sia più di un consigliere da leggere, allo scopo di consentire nei Consessi la rappresentanza di minoranze;

5°) si è accentuato, infine, il carattere elettivo del Consiglio delle antichità e belle arti, stabilendo che anche i sei soprintendenti della prima, seconda e terza Sezione debbano provenire da elezioni.

Appare evidente l'importanza del contenuto della legge che si presenta al vostro esame. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha larghissime ed antiche tradizioni di Consesso supremo della cultura e della scuola e risponde ad una necessità assoluta dell'Amministrazione. Così come viene costituito con l'unito disegno di legge esso allarga la sua competenza a tutti i rami dell'istruzione, seconda i voti formulati dalle rappresentanze dell'insegnamento medio ed elementare.

Quello delle antichità e belle arti, pur essendo sorto per la prima volta di recente, fu anch'esso di prezioso ausilio all'Amministrazione e lo stesso è a dirsi per il Consesso delle accademie e biblioteche, il quale ha il pregio di concentrare funzioni attualmente attribuite in maniera non organica a Commissioni varie.

Queste istituzioni, che durante il fascismo ebbero vita grama perché se ne volle mortificare l'attività, si fanno risorgere oggi in forma democratica in modo che possano ripigliare integralmente la loro altissima funzione.

DISEGNO DI LEGGE

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ART. 1.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 46 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la prima per l'istruzione superiore, la seconda per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e la terza, per l'istruzione elementare.

ART. 2.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che riguardino comunque vari rami dell'istruzione.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente, nominato dal Ministro tra i componenti della prima Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei Consiglieri.

ART. 3.

La prima Sezione è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed è composta di 28 membri. Di questi, 19 sono eletti dalle Facoltà universitarie, tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori o tra professori che abbiano appartenuto ai ruoli universitari, nelle proporzioni seguenti: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 3 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di Magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 3 dalle Facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia; 3 dalle Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e di chimica industriale; 3 dalle Facoltà di ingegneria, ingegneria aeronautica e di architettura; 2 dalle facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; uno dalle Facoltà di medicina veterinaria e uno dalle Facoltà di agraria.

Ciascun votante designerà due nomi ove siano tre i consiglieri da nominare nel gruppo

di Facoltà cui il votante appartiene, e uno ove siano due oppure uno.

Altri 6 membri sono scelti dal Ministro tra i professori di ruolo delle Università e degli Istituti superiori, tra i membri di accademie o tra studiosi estranei ai ruoli universitari.

Fanno parte della Sezione un libero docente, un incaricato universitario e un aiuto o assistente di ruolo, eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza.

ART. 4.

Alla prima Sezione sono deferite le attribuzioni che fino all'entrata in vigore della presente legge erano di competenza del Consiglio superiore in materia di istruzione superiore.

Per la validità delle decisioni della Sezione è richiesta la presenza di almeno 18 componenti.

ART. 5.

In seno alla prima Sezione è costituita una Giunta di 11 membri, composta del presidente della Sezione e di 10 consiglieri, dei quali 5 scelti dal Ministro e 5 dalla Sezione.

La Giunta si pronuncia sulle questioni ad essa deferite dalle vigenti norme e su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi d'urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 6 componenti.

ART. 6.

Per i procedimenti disciplinari a carico dei professori universitari, degli aiuti e assistenti di ruolo e dei liberi docenti è costituita una Corte di disciplina, composta del vice presidente del Consiglio che la presiede e di 6 membri eletti nel proprio seno dalla prima Sezione.

Per la validità delle decisioni della Corte di disciplina si richiede la presenza di almeno 4 componenti, oltre il presidente.

Davanti alla Corte interviene, come relatore, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 7.

La seconda Sezione è composta di 11 membri e cioè: di 2 professori universitari com-

ponenti della prima Sezione, scelti dal Ministro tra quelli di cui al comma primo del precedente articolo 3, di 2 ispettori centrali per l'insegnamento medio, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, parimenti scelti dal Ministro, di un preside di prima categoria e di un professore di ruolo di Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, congiuntamente eletti da tutti i presidi e professori di ruolo, dei predetti Istituti, di un preside di prima categoria e di un professore di ruolo di Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, congiuntamente eletti da tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei predetti istituti e scuole; e di un preside o professore di istituto di istruzione media non governativa, scelto dal Ministro.

Il Ministro sceglie il presidente della Sezione tra i due professori universitari che ne fanno parte.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 8 componenti.

ART. 8.

La seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione e su tutte le altre che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

La seconda Sezione sostituisce, inoltre, in tutte le sue attribuzioni, la Commissione istituita dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 269, che, con la presente legge, è soppressa.

ART. 9.

In seno alla seconda Sezione è costituita una Giunta di 5 membri, composta del presidente della Sezione e di 4 consiglieri, dei quali 2 scelti dal Ministro e 2 dalla Sezione.

La Giunta si pronuncia sulle questioni in materia di istruzione secondaria e professionale già deferite dalle vigenti norme alla Giunta del Consiglio superiore, su tutte le altre che il Ministro ritenga, per motivi d'urgenza, di sottoporre al suo esame, e dà i pareri di cui all'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 269.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 3 componenti.

ART. 10.

La terza Sezione è composta di 11 membri, e cioè: di 2 professori universitari, componenti della prima Sezione, scelti dal Ministro tra quelli di cui al comma primo del precedente articolo 3; di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un provveditore agli studi, di un rappresentante dei patronati scolastici, scelti dal Ministro, di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di due maestri elementari di ruolo, congiuntamente eletti dagli ispettori scolastici, dai direttori didattici e dai maestri elementari di ruolo, di un direttore o insegnante delle scuole magistrali governative o legalmente riconosciute, e di un direttore o insegnante di scuola elementare non governativa, scelti dal Ministro.

Nel designare i membri elettivi della terza Sezione, ciascun votante indicherà il nome di un ispettore scolastico, di un direttore didattico e di un solo maestro elementare.

Il Ministro sceglie il presidente della Sezione tra i due professori universitari, che ne fanno parte.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 8 componenti.

ART. 11.

La terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame, sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione dall'ufficio concernenti i maestri elementari.

ART. 12.

In seno alla terza Sezione è costituita una Giunta di 5 membri, composta del presidente della Sezione e di 4 consiglieri, dei quali due scelti dal Ministro e due dalla Sezione.

La Giunta si pronuncia su tutte le questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno 3 componenti.

**CONSIGLIO SUPERIORE
DELLE ANTICHITÀ E DELLE BELLE ARTI****ART. 13.**

Il Consiglio superiore per le antichità e belle arti è composto di 25 membri, oltre il Ministro che lo presiede. È ripartito in 5 Sezioni di 5 membri ciascuna: la prima per l'archeologia, la paletnologia e l'etnografia; la seconda per l'arte medioevale e moderna; la terza per gli edificî monumentali, per l'urbanistica e per le bellezze naturali; la quarta per le arti figurative e contemporanee e relative scuole; la quinta per l'arte musicale e drammatica e relative scuole.

ART. 14.

La prima Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, di discipline archeologiche, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere, di due soprintendenti alle antichità, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di discipline archeologiche, scelto dal Ministro.

La seconda Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere, di due soprintendenti alle gallerie, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

La terza Sezione è composta di un professore universitario di ruolo, eletto nel proprio seno dalle Facoltà di architettura, di due soprintendenti ai monumenti, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e di un architetto o ingegnere, scelti dal Ministro.

La quarta Sezione è composta di un direttore e di un professore di ruolo delle accademie di belle arti, eletti congiuntamente dai capi di istituto e dai professori di ruolo delle accademie stesse, dei licei artistici e degli istituti e scuole d'arte; di due artisti, che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale, e di uno studioso di arti figurative, scelti dal Ministro.

Della quinta Sezione fanno parte: un direttore e un professore di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori dei Conservatori; di

un compositore o interprete musicale, estraneo ai Conservatori, uno studioso di arte drammatica e musicale o interprete drammatico, scelti dal Ministro; e un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica, designato dalla Commissione artistica della detta Accademia.

Per la designazione dei membri elettivi delle cinque Sezioni, ciascun elettore voterà per un solo nome, quando per ogni categoria siano due i consiglieri da eleggere.

ART. 15.

Il presidente di ciascuna Sezione è nominato dal Ministro tra i componenti.

Il Consiglio, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vice presidente nominato dal Ministro tra i presidenti di Sezione.

ART. 16.

Il Consiglio superiore è convocato in adunanza plenaria tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

Le Sezioni del Consiglio, ciascuna nell'ambito della propria competenza, danno parere sulle questioni o provvedimenti che investano, comunque, un giudizio di carattere tecnico.

Per la validità delle deliberazioni di Sezione è richiesta la presenza di almeno 4 componenti.

ART. 17.

È costituita in seno al Consiglio delle antichità e belle arti una Giunta, presieduta dal vicepresidente del Consiglio e composta dei presidenti di Sezione, per l'esame di questioni di particolare urgenza o per procedere a lavori di carattere preparatorio per le deliberazioni del Consiglio plenario o delle Sezioni.

ART. 18.

È costituito un Consiglio di disciplina, nominato dal Ministro, che dà parere sulle questioni disciplinari riguardanti il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione artistica, presieduto da un professore universitario della Facoltà di giurisprudenza, membro della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e composto del direttore e del professore di

Accademie di belle arti, del direttore e del professore di Conservatori di musica, membri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE

ART. 19.

Il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche è composto di 12 membri, oltre il Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede, e cioè: di un ispettore generale bibliografico, scelto dal Ministro, e di 3 bibliotecari direttori di biblioteche governative, eletti dai bibliotecari di ruolo; di un direttore di biblioteca non governativa e di due studiosi, che abbiano singolare competenza nel campo della bibliotecnica e della biblioteconomia, scelti dal Ministro; e di 5 presidenti delle accademie e dei corpi scientifici, eletti dai membri ordinari degli anzidetti sodalizi.

Per la designazione dei 3 direttori di biblioteca governativa ciascun votante indicherà due nomi, e per la designazione dei 5 presidenti di accademie e corpi scientifici ciascun votante indicherà 3 nomi.

Con decreto del Ministro, sarà approvato l'elenco delle accademie e dei corpi scientifici che hanno diritto ad una rappresentanza nel Consiglio.

ART. 20.

Il Consiglio Superiore delle accademie e biblioteche dà parere sulle proposte di pubblicazione di edizioni nazionali, sulle questioni di massima riguardanti l'ordinamento delle biblioteche, e sulla conservazione, la tutela del patrimonio librario raro e di pregio e sull'acquisto di raccolte o pezzi di singolare valore, su studi di alto interesse nazionale e internazionale, ed in genere su ogni altro problema che il Ministro intenda sottoporre al suo esame.

Esso, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro tra i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza di almeno 9 consiglieri.

ART. 21.

In seno al Consiglio è costituita una Giunta di 5 membri, presieduta dal vicepresidente del Consiglio, e composta di 4 consiglieri, dei

quali due scelti dal Ministro e due dal Consiglio.

La Giunta si pronuncia sulle questioni che il Ministro ritenga, per motivi di urgenza, di sottoporre al suo esame.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, si richiede la presenza di tre componenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 22.

I direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, secondo la propria competenza, possono essere invitati a partecipare, senza diritto a voto, alle sedute plenarie dei Consigli Superiori ed alle riunioni delle singole Sezioni.

ART. 23.

I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nel presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri che cessano durante il triennio sono sostituiti per la restante parte del triennio da consiglieri eletti o nominati con le stesse forme dei consiglieri cessati.

I consiglieri non possono prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione né in qualità di commissari né in qualità di candidati.

ART. 24.

I Consigli si adunano normalmente due volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Ministro lo ritenga necessario.

Quando vi siano questioni che possano interferire sulla competenza di più Sezioni, queste si pronunziano congiuntamente sotto la presidenza del vicepresidente del Consiglio competente.

ART. 25.

Il Ministro può, per singole e determinate materie, costituire presso ciascun Consiglio o ciascuna Sezione speciali Commissioni, alle quali possono essere aggregati membri estranei ai Consessi.

Quando si tratti di questioni che riguardino istituzioni o scuole, le quali non abbiano diretta rappresentanza, il Ministro può chia-

mare a riferire direttamente al Consiglio o alla Sezione competente il capo dell'istituzione o della scuola, o un suo delegato.

ART. 26.

Le funzioni di segretario degli organi consultivi, contemplati nella presente legge, sono affidate a funzionari della carriera amministrativa della Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

ART. 27.

Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità di svolgimento delle votazioni per la designazione dei membri elettivi dei tre Consigli.

ART. 28.

Sono richiamate in vigore, in quanto possono essere tuttavia applicate, tutte le disposizioni vigenti al momento dell'emanazione del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1070, che facevano obbligo al Ministro della pubblica istruzione di sentire, per determinate materie, il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione o di uniformarsi allo stesso.

Ogni altra disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

ART. 29.

La presente legge sostituisce integralmente il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 602, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.